

Adunanza del 10 ottobre 1912

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Benedetto, Ulrico, Guano, Rosolini e Marco e il Direttore Generale Cecchi.

Il Direttore Generale riferisce al Consiglio che nella riunione tenuta presso la Direzione Generale del credito e della previdenza, coi delegati del Ministero del Tesoro, per stabilire le modalità relative agli acquisti di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 42 dello Statuto, e il Consiglio d'Amministrazione, giusta la deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione nella precedente adunanza del 4 ottobre corrente, hanno formulato nel testo seguente, la proposta della convocazione che dovrebbe essere conclusa fra il Tesoro e l'Istituto Nazionale,

Quando occorre di fare delle operazioni di acquisto e vendita di titoli dello Stato italiano o da esso garantiti, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dello Istituto ne informano senza indugio il Ministero del Tesoro per concertarsi, secondo prescrive l'art. 42, terzo capoverso, dello Statuto, intorno alle specie di detti titoli, ai modi e agli organi coi cui le operazioni debbono farsi per tener conto opportunamente delle condizioni del mercato e di altre

-2-
speciali contingenze. Avvenuta l'intesa il Comitato Permanentemente provvede alle operazioni predette.

Nel caso di eventuali divergenze di vedute le deliberazioni del Comitato Permanentemente sono di regola comunicate al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio cui compete la vigilanza sull'Istituto.

Il Consiglio prende atto, approvando.

Il Direttore Generale presenta al Consiglio lo schema del capitolato per la concessione delle agenzie generali. Avverte che alla preparazione di esso (nella quale si è proceduto d'accordo con l'On. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio) ha collaborato in modo speciale il Consiglio Brucato & C. Il concetto fondamentale che ha guidato la compilazione è stato quello che converrà affidare la produzione delle agenzie generali, rimettendo ad essi ^{di} provvedere alle spese di organizzazione delle rispettive agenzie. Con ciò viene ad essere ad quanto indispensabile la figura dell'agente generale. Questo, presso le Compagnie di assicurazione, ha generalmente la veste di un impiegato, revocabile ad nutum e con diritto di rinuncia, il quale ha al suo attivo la raccolta degli affari e l'amministrazione del portafoglio, che comprende tutte le operazioni possibili, dalla accensione fino alla estinzione delle polizze, e la gestione dei fondi fino al versamento di essi alla

revisione centrali, e presso l'Istituto di credito.

Per le spese, si segue l'uso di conti aperti fra la Direzione e le Agenzie, con imputazione continua della Direzione, la quale si contribuisce in parte. Il personale, in pratica, oltre le provvigioni sui suoi affari, ha anche degli assegni fissi, e delle anticipazioni su della qual non e' sempre facile il ricupero.

A questo sistema e' sembrato preferibile quello di addebiitare le spese - con un forfait - all'Espresso generale, lasciando ad esse la scelta e la nomina degli agenti locali e di tutto il personale produttivo in genere, fucio il beneficiario della Direzione Generale, e facendo obbligatorio un minimo di produzione annua, da stabilirsi per ciascuna agenzia nell'atto di concessione.

Solo questo sistema, era necessario limitare e disciplinare la revocabilita' del mandato, stabilandone i casi e le modalita'. Il controllo della Direzione Generale sara' esercitato ad essere di rispetto.

Dopo che il Direttore Generale ha fornito qualche altro schiarimento sulle clausole principali del Capitolo, procede alla lettura di tutti gli articoli di esso, che sono approvati a voti unanimita', con qualche emendamento di forma, nel testo seguente:

dr

Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali.
(approvato con deliberazione n. 26. 1912 del Consiglio di Amministrazione)

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni concede la proce-
 dura degli affari di assicurazione sulla durata della vita una-
 na e l'amministrazione del portafoglio di premi, nel territorio
 costituito la circoscrizione di ciascuna agenzia generale, alle
 condizioni indicate nel presente Capitolato, nell'atto di con-
 cessione e negli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 1

La concessione è fatta all'agente generale sotto l'ob-
 bligo di tutte le disposizioni della legge 4 aprile 1912, n. 305, del
 regolamento 6 agosto 1912, n. 989 e dello Statuto organico dell'Isti-
 tuto, e con carattere di esclusività per tutto il territorio dell'agenzia;
 nel esercizio delle assicurazioni collettive e delle assicurazioni fami-
 liarì ed operai sulla vita medica, rispetto alle quali ultime il
 Consiglio di Amministrazione può deliberare l'impiego di agen-
 ti speciali o la nomina di agenti speciali.

Art. 2

Spetta all'agente generale l'incasso di premi e l'ammi-
 nistrazione del portafoglio sia per le assicurazioni in vigore allo
 atto della concessione sia per quelle che saranno assunte postume



mente; solo la facoltà dell'Istituto di trasferire determinate polizze
ad altre o ad altre agenzie, quando egli afferisca un proprio do-
micilio.

In appositi allegati alla convenzione sarà descritto il portafoglio
che costituirà, di cui l'agente generale assume l'incarico e l'am-
ministrazione.

Art. 3

L'agente generale è obbligato ad organizzare la produzione
e l'amministrazione del portafoglio, secondo il piano di
organizzazione e le norme che saranno stabilite nella convenzi-
one stipulata; ferma l'osservanza della legge n. 1912,
n. 305, del regolamento 5 agosto 1912 n. 939, dello Statuto organico
e delle istruzioni di massima che potrà dirimere l'Istituto.

Il numero di agenzie locali e di produttori indicate nella con-
venzione è da considerarsi come minima applicazione dell'obbligo
di organizzare la produzione.

Art. 4

L'agente generale è obbligato ad un minimo annuale
di produzione perfruttata su capitali assicurati, distribuita per
categorie di assicurazioni nella misura che sarà stabilita con la
convenzione. Inoltre il detto minimo non sarà raggiunto, l'Istituto

ha facoltà di revocare la concessione, notificando la stessa
 ricorso di ricorso per ministero di un ufficiale addetto all'ordi-
 ni giudiziario, almeno trenta giorni prima di quello che sarà
 fissato per la consegna dell'agente generale al leggo rappresen-
 tativo dell'Istituto indicato nello stesso atto di revoca o da indi-
 carsi successivamente.

Sarà inoltre applicata una penale crescente in ragione del-
 la differenza in meno fra il minimo obbligatorio per ciascun anno
 e la produzione preferenziale effettivamente raggiunta nell'anno
 stesso. Tale penale è dovuta nella misura di 0,50% se la detta
 differenza non supera il quinto del minimo annuale; e nella mi-
 sura del 1% se la differenza eccede il detto quinto. La penale
 è applicabile senza esenzione alcun promissario giudiziario,
 e per il modo fatto del mancato raggiungimento del minimo;
 dovendosi ritenere che l'agente generale con l'accettazione del
 Capitolato abbia rinunciato ad ogni eccezione al riguardo.

Art. 5

Sono a carico dell'agente generale le spese occorrenti
 per l'impianto dell'agente generale, compreso il sito dei loca-
 li, per l'impianto delle agenzie locali, per gli affitti negli
 agenti e al personale produttore, per le tasse locali, e in genere
 tutte le spese inerenti alla raccolta delle proposte, al loro preferen-
 ziale, all'incasso dei premi.



Suo a carico dell'Istituto gli onorari dei medici produttori.

Art. 6

In compenso di ogni prestazione personale e di tutte le spese, l'Istituto corrisponde all'agente generale:

a) le provvigioni di acquisto indicate nel quadro allegato ad la convenzione, su tutti gli affari proposti dall'agente generale, re-
cettati dalla Direzione Generale e perfezionati con l'incasso della
prima rata di premio e degli accoppi. Le provvigioni di acquisto
sono dovute in ragione dell'incasso effettivo dei premi, e non si con-
mette alcuna anticipazione da parte dell'Istituto per qualsiasi
titolo o causa.

Orf

b) le provvigioni di incasso per i premi successivi a quelli
di prima rata sul totale portafoglio gestito dall'agente gene-
rale, nella misura del Le provvigioni di incasso sono liqui-
date in base alle situazioni trasmesse dall'agente generale e
approvate dalla Direzione.

Art. 7

Spetta all'agente generale, presso le stazioni del Direttore
Generale dell'Istituto, la nomina degli agenti locali e di tut-
te le prestazioni produttive.

Gli agenti locali sono nominati sulla base di offerte capitali



to d'overi, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nei agenti produttori non può essere corrisposta una provvigione inferiore a quella indicata nel quadro allegato all'atto di concessione.

L'agente generale si occupa, per la produzione degli affari, anche degli affari postali, dei segretari ed impiegati comunali autorizzati alla produzione, e dei notai; corrispondendo a questi speciali produttori per gli affari proprii, una provvigione non inferiore a quella minima risultante dal quadro allegato alla concessione.

L'agente generale può pattuire speciali condizioni con gli agenti locali e con gli agenti produttori, sottoponendole all'approvazione della Direzione Generale dell'Istituto che procederà sentito il Comitato Amministrativo.

L'agente generale è responsabile in proprio verso l'Istituto degli atti degli agenti locali e dei particolari produttori.

Art. 9

L'impiegato dell'agenzia generale e gli incaricati della agenzia locale devono essere soddisfatti della Direzione Generale dell'Istituto.

I locali necessari devono essere affittati dagli agenti in nome e per conto dell'Istituto, senza l'obbligo della restituzione, a carico dell'Agente Generale e salvo a lui il diritto di revisione e suoi rapporti con gli agenti locali, relativamente



alla spesa delle redi delle agenzie locali.

Art. 9

L'impiegato amministrativo e contabile è fatto dall'agente generale secondo le norme dettate dall'Istituto e con materiale da questo fornito gratuitamente. L'agente generale ha l'obbligo di servirsi dei libri, registri, moduli, e stampati forniti dall'Istituto; senza potersi introdurre alcuna modificazione che non sia previamente autorizzata.

Ente il materiale suridetto, tutti gli atti relativi alle produzioni ed all'amministrazione del portafoglio, compreso il carteggio con gli agenti locali e con i produttori, coi mediocri fiduciari, cogli assicurati e di proprietà dell'Istituto e s'devono considerare come ^{affidati} in deposito all'agente generale.

Art. 10

L'agente generale nell'assunzione delle polizze e nella loro trasmissione alla Direzione Generale, al perfezionamento delle polizze, al pagamento delle somme assicurate, deve sempre attenersi alle norme ed istruzioni emanate dalla Direzione Generale dell'Istituto.

La riscossione dei premi deve essere sempre fatta contro contante consegnato dalla quietanza emessa dalla Direzione Generale.

-10-

I paragrafi per conto dell'Istituto non possono farsi che in
seguito a regolari ordini della Direzione Generale.

Art. 11

La Direzione Generale ha in ogni tempo diritto di vigilan-
za e di controllo per tutto del suo personale centrale e degli
ispettori compartimentali, se tutto il funzionamento dell'azienda.

Ha pure il diritto di ordinare verifiche di cassa sia presso
l'agenzia generale che presso le agenzie locali.

Art. 12

E' fatto diritto all'agente generale di cedere la amministrazione
temporanea l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Un agente generale non può assumere più di un'agenzia
generale, sia direttamente, sia per interposta persona.

Art. 14

L'agente generale, il personale del suo ufficio, gli agenti lo-
cali hanno diritto di occuparsi di altri affari di assicurazione in

qualiasi ramo.

Art. 15

All' assemblea generale come al personale che da lui dipende
de e' vietato in modo assoluto di introdurre od accettare modificazioni
caricni od aggiunte, alle condizioni fissate nelle proposte e nelle
polizze. Gli e' pure inibito di impegnare l' Istituto con atti, lettere,
promesse verbali, che, anche in riguardi della sola forma, abbiano
da esorbitare da quanto e' stabilito nelle istruzioni e norme emanate
dall' Istituto.

Amf

Art. 16

Sono vietati all' assemblea generale e al personale che da
lui dipende gli abboni di provvigione, tasse e spese di contratto.

Art. 17

La concessione dell' agenzia generale e' fatta per la durata
di anni quattro.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da
notificarsi all' agente generale, per ministero di un ufficiale
addetto all' ordine giudiziario, puo' essere revocata la concessione,
oltre che nell' ipotesi prevista dall' art. 4 del capitolato, nei casi
di gravi irregolarita' nella tenuta delle scritture, di ritardi ingiustificati



cati nell'invio dei rimborsati e nel versamento delle somme incassate, di abusi o abbuoni di provvigione agli assicurati, di constatata trascuranza degli interessi dell'Istituto sia nell'assicurazione dei rischi che nel regolamento dei sinistri.

Nei casi di ricorso deve essere dato all'agente generale un preavviso di almeno trenta giorni per la consegna delle scritture e la regolare consegna di tutti gli atti, verbali e carte pertinenti all'Istituto.

Chiama indennità spetta all'agente generale per la spesa deliberata ai termini del presente articolo.

Art. 17

Per garantire l'adempimento di tutte le assunzioni obbligatorie, l'agente generale dovrà prestare le seguenti cauzioni:
a) una cauzione a garanzia dell'obbligo di eseguire la produzione e l'amministrazione del portafoglio nel termine che sarà stabilito con l'atto di concessione. Tale cauzione sarà a richiesta dell'agente generale vincolata a concorrenza di una metà del suo importo con debitorie del Comitato Fondante, quando, a giudizio inalienabile della Direzione Generale, l'organizzazione sia completa in tutto il territorio in conformità al piano di organizzazione e alle norme di cui nell'art. 3;

b) una cauzione a garanzia dell'obbligo di raggiungere il minimo di annua produzione fissato nel contratto e della regolare



attuazione delle proposte, della buona amministrazione del posta
foglio, del servizio di cassa.

Non ostante la specifica destinazione delle cauzioni assicurate,
l'Istituto può, nei casi di insufficienza di una di esse, far valere
sull'altra le proprie cauzioni.

Art. 19

Le cauzioni stabilite nell'articolo precedente devono essere
prestato mediante esenzione di vincolo su titoli nominativi
di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante deposito di
titoli al portatore, dello Stato, o garantiti dallo Stato, presso la
Cassa di Depositi e Prestiti o presso la Direzione Generale
dell'Istituto.

Art

Le condizioni e modalità per lo scioglimento delle cauzioni do-
po cessato il contratto, e per la loro eventuale integrazione durante
il contratto sono stabilite con l'atto di ^{con}cessione.

Art. 20

L'agente generale dovrà presentarsi in supplente, il
quale diventerà il principale obbligato in caso di morte o di
infermità o di altre cause impeditrici dell'agente genera-
le medesimo, salvo il diritto che l'Amministrazione formalmen-
te si riserva di risorgervi, in simili casi, del contratto tutte o alcune parti



nisco.

La nuova gestione del supplente, qualora l'Amministrazione non abbia creduto di sciogliersi dal contratto, avrà luogo senza bisogno di consegna e di altro atto fuorchè una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dell'agente generale precedente. Ricorra perciò garantita dalle medesime cauzioni, alle quali strutturalmente si intendono essere adempite ad ogni titolo l'obbligo principale, quanto il supplente con l'atto di concessione.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di natura tra il supplente e gli ord. e rappresentanti dell'agente generale.

In caso di morte, fallimento o di assoluto impedimento dell'agente generale tutte indistintamente i pagamenti, compresi quelli già disposti, ma virtualmente non ancora versati dall'agente generale, saranno fatti al supplente, dopo che esso ab. ha assunto regolarmente la continuazione della gestione.

Il supplente deve intervenire nell'atto di concessione, dichiarando edotto degli obblighi inerenti alla gestione dell'agente generale e impegnarsi di assumere la gestione quando si verifici il fatto di supplenza.

Art. 21

In caso di controversia fra l'Istituto e l'agente generale



sarà formata la costituzione di un collegio arbitrale di tre mem-
 bri, da nominarsi uno, che sarà il Presidente del collegio, dal Pri-
 mo Presidente della Corte di Appello di Roma, il secondo
 dall'Istituto Nazionale, e il terzo dall'agente generale. Il collegio
 arbitrale giudicherà inappellabilmente, dovendosi gli arbitri ritira-
 re autorizzati a decidere come amichevoli compositori.

Art. 22

L'agente generale dovrà nell'atto di concessione elargire
 un documento speciale in Roma per tutti gli effetti di legge.

Art. 23

Tutte le spese dell'atto di concessione fanno carico
 all'assuntore dell'agenzia generale.

Il Consiglio Nazionale riferisce le disposizioni prese
 per l'adattamento dei locali terreni del fabbricato ora in sede per
 servire l'Istituto, destinati alle impieghi dell'Ufficio informazioni



e degli uffici bancari, secondo il preventivo presentato dall'Ing.
Dr. Gastani, Direttore dell'Ufficio tecnico della Banca
d'Italia. Il preventivo comprende le grandi vetture per le
quattro aperture da via in Arcione, e per quella su via Due
Mucilli; gli infissi a vetri per le aperture su via del Galliciano;
il bancone, le decorazioni del soffitto e delle pareti, e i lavori per
la costruzione di una ritirata, e per l'apertura di una comuni-
cazione con le scale e la introduzione dell'acqua marina. L'im-
porto complessivo è di L. 11.500, e non comprende né l'impres-
to della illuminazione elettrica, né la fornitura della ingegneria
sul progetto del palazzo. I lavori dovranno essere ultimati
per il 6 novembre.

Il Consiglio prende atto.

Il Direttore Generale, esprime il desiderio che il Consiglio
sia incaricato ad uno dei suoi componenti di assistere in tutte le
pratiche relative alle ordinazioni delle polizze dell'Istituto ed
alle forniture di stampati in genere, anche al servizio della
pubblicità mediante manifesti, targhe, avvisi e simili.

Il Consiglio prende atto, ed il Presidente delega
all'uso il Consigliere Refanini.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio
M. Monti

Il Direttore Generale Il Consigliere Segretario
C. Deacchi G. Hofmann, estensore

aw